FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino *Presidente*; dall'Avv. Valentino Fedeli, Dr. Claudio Gorelli, Avv. Marco Stigliano Messuti, Avv. Angelo Venturini *Componenti*, con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia *Rappresentante AIA*; con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Nicola Terra si è riunito il 30 Marzo 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STRACUZZI NATALE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ACR Messina Calcio Srl), Società ACR MESSINA CALCIO S.R.L. – (nota n. 8134/208 pf16-17 AS/GT/ac del 02.02.2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rilevato:

che con provvedimento n. 8134/208pf16-17/AS/GT/ac del 2.02.2017 la Procura Federale deferiva, al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Stracuzzi Natale, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dell'A.C.R. Messina Calcio per la violazione di cui all'articolo 10, comma 3bis del CGS, rilevata in occasione dell'iscrizione al Campionato Nazionale di serie D 2015/16 per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.07.2015 ore 18.00, la dichiarazione di disponibilità del capo di gioco come previsto al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, nonché per non aver comunicato, nei tempi e nei modi stabiliti l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di tesserati e relativa fidejussione bancaria come previsto dal punto A10 del succitato C.U.. La Procura ha deferito altresì la Società A.C.R. Messina Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante; che tale deferimento veniva avviato a seguito della segnalazione, della Co.Vi.So.D., del 14/22 aprile 2016, di omissione da parte dell'A.C.R. Messina della dichiarazione nei tempi stabiliti, di disponibilità del campo di gioco come previsto al punto A9) del citato C.U.; nonché della comunicazione di inesistenza di situazioni debitorie nei confronti dei tesserati e relativa fidejussione bancaria punto A10) dello stesso C.U.;

che è stata prodotta, in data 27/3/2017; memoria difensiva da parte della difesa dei deferiti, oggi presente in udienza, nella quale si eccepisce l'improcedibilità ed inammissibilità del deferimento nei confronti del sig. Natale Stracuzzi e della ACR Messina per difetto di legittimazione passiva, si sostiene infatti che alla data del 10/7/2015 prevista dal C.U. 167/15 il sig. Natale Stracuzzi non fosse ancora stato nominato Amministratore Unico e legale rappresentante della ACR Messina carica questa assunta in data 7 agosto 2015 Viene allegata, alla memoria difensiva, copia di verbale di assemblea dei soci e copia di comunicazione all'Agenzia delle Entrate di variazione dei dati societari comunicazione

Considerato che alla riunione odierna la Procura Federale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti con la richiesta di restituzione degli atti al fine della corretta individuazione del legale rappresentante con conseguente associazione della difesa

P.Q.M.

Dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale al fine della corretta individuazione del legale rappresentante con conseguente associazione della difesa.

(160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREOLETTI GIANFRANCO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della UC Albinoleffe S.r.I), Società UC ALBINOLEFFE S.R.L. – (nota n. 8133/209 pf16-17 AS/GP/ac del 02.02.2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rilevato:

- che con provvedimento n. 8133/209pf16-17/AS/GP/ac del 2.02.2017 la Procura Federale deferiva, al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, il Sig. Andreoletti Gianfranco, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dell'U.C. Albinoleffe s.r.l., per la violazione, di cui all'articolo 10, comma 3*bis* del CGS, rilevata in occasione dell'iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti 2015/1, per non aver provveduto a depositare, entro i termini, copia del verbale di Assemblea che riportava le cariche sociali, come previsto al punto A2) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, nonché per non aver trasmesso la comunicazione di inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di tesserati e relativa fidejussione bancaria, come previsto al punto A 10) dello stesso C.U. La Procura deferiva inoltre la Società U.C. Albinoleffe s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante;
- che tale deferimento è stato avviato a seguito della segnalazione della Co.Vi.So.D., del 14 /22 aprile 2016, di mancato deposito, entro i termini,da parte della U.C. Albinoleffe s.r.l. di copia del verbale di Assemblea relativo alle cariche sociali, punto A2) del citato C.U. nonché di mancata comunicazione di inesistenza di situazioni debitorie nei confronti dei tesserati e relativa fidejussione bancaria a prima richiesta di Euro 31.000 con scadenza 11/7/2016 come previsto al punto A10) del suindicato C.U.;
- che è pervenuta, in data 27/3/2017, memoria difensiva che ha contestato ed impugnato il deferimento, per entrambi i deferiti, sostenendo che gli adempimenti previsti alla lettera A2) del C.U. 167/15 sarebbero stati assolti con il deposito, al momento della iscrizione al campionato di serie D, del verbale di assemblea ordinaria, che riporta le attribuzioni delle cariche sociali, mentre la dichiarazione prevista alla lettera A10) del sopracitato C.U. sia stata anch'essa assolta e per questo non depositata, con la comunicazione della Lega Italiana Calcio Professionistico sia al Dipartimento Interregionale sia alla Lega Nazionale Dilettanti nella quale si dava atto che alla data del 7 luglio 2015 la Società esponeva un saldo contabile attivo, che non risultavano pendenze in corso né vertenze deliberate da saldare e che la Lega era in possesso di garanzia bancaria a prima richiesta per 600.000 euro Considerato:

I patteggiamenti

In data odierna, prima dello svolgimento dell'udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per tutti i deferiti.

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Gianfranco Andreoletti e la Società U.C. Albinoleffe S.r.l., tramite il proprio procuratore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per Gianfranco Andreoletti, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 27 (ventisette); convertiti in Euro 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00) di ammenda, pena base per la Società U.C. Albinoleffe S.r.I., sanzione della ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00). diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS а € milletrecentotrentaquattro/00)]:

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

- Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- per Gianfranco Andreoletti, inibizione giorni 27 (ventisette), convertiti in Euro 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00) di ammenda;
- per la Società U.C. Albinoleffe S.r.l., ammenda di € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Manfredonia Calcio), Società A.S.D. MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 8170/211 pf16-17 AS/GP/ac del 03.02.2017)

Il deferimento

Con provvedimento n. 8170/211pf16-17/AS/GP/ac 3.02.2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Sdanga Antonio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dell'A.S.D. Manfredonia Calcio per la violazione all'articolo 10 comma 3bis del CGS rilevata in occasione dell'iscrizione al Campionato Nazionale di serie D 2015/16 ed in particolare per non aver provveduto a depositare, entro il termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, la ricevuta in originale del versamento dell'importo risultante dall'iscrizione on-line come previsto al punto A4) nonché della mancata trasmissione, in originale, della dovuta fidejussione bancaria come stabilito al punto A5) del citato C.U.. La Procura ha deferito altresì la stessa Società A.S.D. Manfredonia Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

II fatto

Che tale deferimento ha preso avvio con le comunicazioni CO.VI.SO.D. del 14/22 aprile 2016 veniva rappresentato alla Procura Federale che la Società A.S.D. Manfredonia non aveva adempiuto alla formalizzazione dell'iscrizione al Campionato Nazionale serie D entro il termine e con le modalità previste dal C.U. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti. In particolare veniva segnalata l'inadempienza relativa al versamento della quota di iscrizione come previsto dal punto A4) del citato C.U. nonché alla mancata trasmissione, in originale, della fidejussione bancaria come da punto A5) del già richiamato C.U..

E' stata presentata, memoria difensiva ed è stata chiesta l'assoluzione dei deferiti poichè nessuna responsabilità, ex art. 32 ter comma 4 CGS, deve essere ascritta al tesserato Sdanga Antonio ed alla Manfredonia Calcio in relazione all'accusa di cui al deferimento, in quanto tutti gli adempimenti previsti, dal C.U. 167/2015, compresi quelli relativi ai punti A4) e A5), sarebbero stati soddisfatti. A supporto della tesi difensiva è stata allegata la seguente documentazione, volta a dimostrare come la documentazione, da trasmettere a mezzo corriere espresso, sia stata smarrita : copia ricevuta spedizione di numero un plico datato 10.07.2015 con destinatario Federazione Italiana Giuoco Calcio, verbale di ricezione di denuncia orale presentata dal sig. Lauriola Michele alla Stazione Carabinieri Manfredonia in data 15.07.2015; copia assegno circolare per un ammontare di euro 15.293.09 a favore della FIGC emesso in data 09.07.2015 dalla BCC di San Giovanni Rotondo, copia di fidejussione bancaria emessa in data 10.07.2015 per l'importo di euro 31.000,00 a favore della F.I.G.C. nell'interesse dell'A.S.D. Manfredonia Calcio. Con successiva memoria del 26/3 2017 sono stati ribaditi i temi a difesa già esposti ed inoltre è stato evidenziato come il deposito per via telematica previsto dal citato C.U.167/15 sia avvenuto in modo completo e nei tempi previsti

In ragione della documentazione trasmessa è stata chiesta l'archiviazione del procedimento.

I patteggiamenti

In data odierna, prima dello svolgimento dell'udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per tutti i deferiti.

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Sdanga e la Società A.S.D. Manfredonia Calcio, tramite il proprio procuratore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per Antonio Sdanga, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società A.S.D. Manfredonia Calcio, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Antonio Sdanga, inibizione giorni 27 (ventisette);
- per la Società A.S.D. Manfredonia Calcio, ammenda di € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(155) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZAINA ANDREA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Virtus Palombara), Società A.S.D. VIRTUS PALOMBARA - (nota n. 7804/318 pf16-17 AS/GP/ac del 26.01.2017)

II deferimento

Con provvedimento n. 7804/318 pf16-17/AS/GP/ac 26.01.2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare

- Sig. **Zaina Andrea**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. VIRTUS PALOMBARA per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto A8) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale

- Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la documentazione attestante la dichiarazione di disponibilità del campo
- la società **A.S.D. VIRTUS PALOMBARA**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

I patteggiamenti

In data odierna, prima dello svolgimento dell'udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per tutti i deferiti.

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Andrea Zaina e la Società A.S.D. Virtus Palombara, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per Andrea Zaina, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società A.S.D. Virtus Palombara, sanzione della ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 200,00 (Euro duecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione:

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

- Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- per Andrea Zaina, inibizione giorni 20 (venti);
- per la Società A.S.D. Virtus Palombara, ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PACE ROSARIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della A.S.D. Nissa Futsal), Società A.S.D. NISSA FUTSAL – (nota n. 8132/317 pf16-17 AS/GP/ac del 2.2.2017

II Deferimento

Con atto del 2 febbraio 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale

- il Sig. **Pace Rosario**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della A.S.D. NISSA FUTSAL per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la documentazione attestante il pagamento dell'importo pari ad € 5.050,00 a titolo di iscrizione, come prescritto dal cit. C.U.;

la società **A.S.D. NISSA FUTSAL**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dispositivo

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare

Visti gli atti del procedimento;

visto l'impedimento oggettivo documentato dall'Avv. Lo Giudice, difensore del deferito Sig. Rosario Pace.

ritenuta rilevante la richiesta formulata dalla parte.

vista la non opposizione della Procura Federale,

P.Q.M.

Rinvia il procedimento alla riunione del 5.5.2017 alle ore 14:00, con sospensione dei termini di cui all'art. 34*bis*, comma 5 C.G.S., con salvezza dei diritti di prima udienza.

(161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PONTRELLI Marco (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Unione Triestina SSD ARL), Società UNIONE TRIESTINA SSD ARL – (nota n. 8169/207 pf16-17 AS/GP/ac del 3.2.2017)

Il deferimento

Con nota del 3 febbraio 2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Marco Pontrelli (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Unione Triestina 2012 SSD arl), Società Unione Triestina 2012 SSD arl per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione ai punti A2), A6) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, rispettivamente A2) la copia del verbale di assemblea cariche sociali, A6) la visura camerale aggiornata e A9) la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 30 marzo 2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 50 giorni di inibizione per il Sig. Marco Pontrelli:
- € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società Unione Triestina 2012 SSD arl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalle note del 14/18 aprile 2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura Federale la comunicazione di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all'obbligo di inoltrare, entro il termine del 10 luglio 2015, la seguente documentazione: A2) la copia del verbale di assemblea cariche sociali, A6) la visura camerale aggiornata e A9) la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco a titolo di iscrizione, come prescritto ai punti A2), A6) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.

il medesimo C.U. prevede che prevede che "l'inosservanza del termine perentorio del 10 luglio 2015 ore 18.00 (...) per l'invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento". Incombeva dunque sull'incolpato l'onere, non assolto, di provare l'avvenuto invio della menzionata documentazione ovvero l'esistenza di esimenti.

Sennonché, costoro nulla hanno dedotto né osservato nel termine di 45 giorni concesso dalla Procura Federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 22 novembre 2016, notificato lo stesso giorno, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento datata 3 febbraio 2017 e notificato nella stessa data.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Marco Pontrelli risponde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società Unione Triestina 2012 SSD arl

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Pontrelli Marco, inibizione di giorni 50;
- per la Società Unione Triestina 2012 SSD arl, ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

(154) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VADALA ROSARIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della A.S.D. Sant'Isidoro), Società A.S.D. SANT'ISIDORO – (nota n. 7805/319 pf16-17 AS/GP/ac del 26.01.2017

II Deferimento

Con atto del 26 gennaio 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Vadala Rosario, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della A.S.D. Sant'Isidoro per rispondere della violazione dell'art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto A4) del C.U. n.300/2015, della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18.00, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo di iscrizione di euro 5.050.00.

Ha deferito, altresì, la A.S.D. Sant'Isidoro per responsabilità oggettiva.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenuta alla Procura in data 18.7.2016.

All'udienza del 30 marzo 2017 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Vadala e ammenda di Euro 300,00 (trecento/00) per la società.

I motivi della decisione

Dalla predetta segnalazione in atti risulta che effettivamente che il Sig. Vadala, nella suddetta qualità, violando l'art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto A4) del C.U. n. 300/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, non ha provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18.00, la documentazione attestante Dalla responsabilità del Sig. Porro consegue quella oggettiva della società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, condanna il deferito Vadala alla sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione e la A.S.D. Sant'Isidoro alla sanzione di Euro 300,00 (trecento/00).

(156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MARTINELLI (Amministratore Unico e legale rappresentante della società SS Juve Stabia S.r.I.), Società S.S. JUVE STABIA S.R.L. – (nota n. 7806/335 pf16-17 AS/GP/ac del 26.1.2017)

II Deferimento

Con atto del 26 gennaio 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Pasquale Martinelli, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società S.S. Juve Stabia S.R.L. per rispondere della violazione dell'art. 1*bis*, comma 1, del CGS in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A, punti 1) e 2) del C.U. n.368/A del 26.04.2016, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2016, previsto dalla normativa federale, il documento comprovante la disponibilità dell'impianto "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia e la licenza di cui all'art. 68 del TULPS relativa al detto impianto. Ha deferito, altresì, la S.S. Juve Stabia S.R.L. per responsabilità oggettiva.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione della Commissione Centri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC del 9.8.2016, pervenuta alla Procura Federale in data 10.8.2016.

I patteggiamenti

In data odierna, prima dello svolgimento dell'udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per tutti i deferiti.

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Pasquale Martinelli e la Società S.S. Juve Stabia S.r.I., tramite il proprio procuratore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per Pasquale Martinelli, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società S.S. Juve Stabia S.r.I., sanzione della ammenda di

€ 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 13.334,00 (Euro tredicimilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione:

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Pasquale Martinelli, inibizione giorni 27 (ventisette);
- per la Società S.S. Juve Stabia S.r.l. ammenda di € 13.334,00 (Euro tredicimilatrecentotrentaquattro/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(157) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PORRO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Como Calcio S.r.l.), Società COMO CALCIO S.R.L – (nota n. 7810/336 pf16-17 AS/GP/ac del 26.1.2017)

II Deferimento

Con atto del 26 gennaio 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Pietro Porro, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Calcio Como S.R.L. per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A, punto 3) del C.U. n.368/A del 26.04.2016, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2016, previsto dalla normativa federale, il documento comprovante la disponibilità dell'impianto "P.Fortunati" di Pavia, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS relativa al detto impianto e il nulla osta del Prefetto di Pavia.

Ha deferito, altresì, la società Como Calcio S.R.L. per responsabilità oggettiva.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione della Commissione Centri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC del 9.8.2016, pervenuta alla Procura Federale in data 10.8.2016.

All'udienza del 30 marzo 2017 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e dei deferiti.

Il dispositivo

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

Vista l'istanza formulata dalla curatela fallimentare della Società Calcio Como S.r.l. di un breve rinvio del procedimento;

Vista l'opposizione della Procura Federale;

Reputata motivata l'istanza di rinvio

P.Q.M.

Rinvia il procedimento alla riunione del 5.5.2017 alle ore 14:00, con sospensione dei termini di cui all'art. 34*bis*, comma 5 C.G.S., con salvezza dei diritti di prima udienza.

(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO PINCIONE (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Football Grosseto), Società SSD ARL FOOTBALL GROSSETO – (nota n. 6896/131 pf16-17 GP/GT/ag del 4.1.2017)

Il deferimento

Con provvedimento del 4 gennaio 2017 il Procuratore Federale ha deferito davanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- *Massimiliano Pincione*, all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Football Grosseto, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 91, commi 1 e 2, delle NOIF e in relazione agli articoli 3 e 6 del Protocollo d'intesa tra A.I.C e L.N.D del 21/10/2004, per avere disposto ed eseguito il provvedimento disciplinare a carico del calciatore Sig. Palumbo Roberto descritto nella parte motiva, ponendolo, a far data dal 22/03/2016, fuori dalla rosa della prima squadra e non consentendogli di svolgere le normali attività di allenamento e preparazione insieme ai compagni di squadra;
- *la Società SSD ARL Football Grosseto*, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Presidente, Signor Pincione Massimiliano, alla quale questi apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, trattandosi di Società nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

Il dibattimento

Alla riunione del 7 marzo 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, dopo avere rappresentato al Collegio che non sono tornate al mittente le cartoline relative alla notifica dell'atto di deferimento, ha in via principale chiesto un rinvio per verificare l'esito della notifica del deferimento ed in subordine formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- Pincione Massimiliano, inibizione di mesi 4 (quattro);
- Società SSD ARL Football Grosseto, ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00).

Questo Tribunale con comunicato n. 62 del 15 marzo 2017 vista la richiesta della Procura Federale formulata in via principale e ravvisate giuste ragioni di opportunità processuale legate ad evidenti esigenze di garantire il pieno contraddittorio nonché il corretto esercizio del diritto di difesa, accoglieva la richiesta medesima e disponeva, per l'effetto, il rinvio del dibattimento al 30.3.2017 ore 14, fatti salvi i diritti di prima udienza.

All'udienza odierna del 30 marzo 2017 il rappresentante della Procura federale, insisteva nelle richieste formulate all'udienza del 7 marzo 2017 e depositava le raccomandate A/R

contenenti la notifica dell'atto di deferimento, spedite il 9 gennaio 2017 sia al Pincione Massimiliano che alla SSD Football Grosseto arl, che risultano entrambe restituite al mittente in data 15/3/2017 con la dicitura "destinatario irreperibile".

Motivi della decisione

Il procedimento disciplinare va dichiarato improcedibile.

Infatti, le notifiche dell'atto di deferimento della Procura Federale non sono andate a buon fine e non hanno pertanto raggiunto lo scopo finalizzato a garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa da parte degli incolpati.

Conseguentemente ai sensi degli artt. 30, comma 10 e 32 ter del CGS il contraddittorio non si è regolarmente incardinato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, dichiara improcedibile il deferimento e dispone procedersi alla restituzione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali seguiti di competenza.

Il Presidente del TFN Sezione Disciplinare Avv. Mario Antonio Scino

667

Pubblicato in Roma il 3 Aprile 2017.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio